Ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici
(Ordinanza sulla caccia, OCP)

Modifica del …

Progetto del 31 marzo 2021

Il Consiglio federale svizzero,
ordina:

I

L'ordinanza del 29 febbraio 1988[1] sulla caccia è modificata come segue:

Art. 4^bis^ cpv. 1 e 2, prima frase

[1] I lupi di un branco possono essere regolati solo se il branco interessato si è riprodotto con successo nell'anno in cui è stata autorizzata la regolazione. La regolazione avviene esclusivamente abbattendo animali di meno di un anno di età; possono essere abbattuti al massimo la metà di questi animali.

[2] In caso di danni ad animali da reddito, la regolazione è autorizzata se nell'areale abituale di attività di un branco di lupi riprodottosi con successo sono stati uccisi almeno 10 animali da reddito nell'arco di quattro mesi....

Art. 9^bis^ cpv. 2–4

[2] Un danno ad animali da reddito causato da un singolo lupo è considerato rilevante se nel suo areale abituale di attività:

a. sono uccisi almeno 25 animali da reddito nell'arco di quattro mesi;

b. sono uccisi almeno 15 animali da reddito nell'arco di un mese; o

c. sono uccisi almeno 10 animali da reddito dopo che negli anni precedenti erano già stati registrati danni causati da lupi.

[3] In caso di bovini, equini e camelidi del Nuovo Mondo si ha un danno rilevante quando un singolo lupo uccide nell'arco di quattro mesi almeno tre animali da reddito.

[1] RS **922.01**

[4] Per valutare il danno di cui ai capoversi 2 e 3 non sono considerati gli animali da reddito che sono uccisi in una regione in cui, malgrado precedenti danni causati da lupi, non è stata adottata alcuna misura di protezione ragionevolmente esigibile.

Art. 10ter cpv. 1 e 2

[1] Per prevenire i danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito, l'UFAM partecipa al massimo all'80 per cento dei costi calcolati forfettariamente delle misure seguenti:

a. allevamento, addestramento, tenuta e impiego di cani da protezione del bestiame che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 10quater capoverso 2;

b. elettrificazione di recinzioni di pascoli per la protezione dai grandi predatori;

c. recinzioni elettriche per la protezione degli alveari dagli orsi;

d. altre misure efficaci adottate dai Cantoni d'intesa con l'UFAM, se le misure di cui alle lettere a–c non sono sufficienti o adeguate.

[2] L'UFAM può partecipare nella misura del 50 per cento ai costi delle seguenti attività dei Cantoni:

a. la pianificazione regionale degli alpeggi per ovini e caprini come base per la protezione del bestiame;

b. la pianificazione per separare i sentieri dalla regione d'impiego dei cani da protezione del bestiame di cui al capoverso 1 lettera a nonché l'attuazione di queste misure;

c. la pianificazione della prevenzione di conflitti con gli orsi.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2021.

…

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr